

VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2017: ANALISI DELLE PRINCIPALI CASISTICHE

di Cesete Vivenzi

Premessa generale

Entro il prossimo **30 Novembre 2017** deve essere effettuato il versamento del secondo acconto (**o dell'unica rata di acconto**) delle imposte relative al periodo 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive contribuenti minimi e forfettari).

Come noto resta sempre fatta salva la possibilità di calcolare gli acconti 2017 con il **metodo previsionale** in luogo del **metodo storico** (soprattutto se il contribuente prevede di avere un reddito inferiore ovvero se ha sostenuto oneri deducibili in misura superiore) tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell'acconto portano all'applicazione delle relative sanzioni.

TABELLA PRATICA CALCOLO SECONDO ACCONTO IRPEF - METODO STORICO

Acconto 2017		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
	RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
			,00	,00	,00
	RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	1	Secondo o unico acconto
				,00	2
					,00

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 52 AD EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 100%
MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	<u>1 RATA</u> 40% DEL RIGO RN 34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO) <u>2 RATA</u> 60 % RIGO RN34 (O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO)

Nota: Non è dovuto nessun acconto in relazione all'Addizionale regionale ; il versamento dell'acconto nella misura del 30 % del rigo RV 17 viene effettuato in occasione del versamento del saldo IRPEF fatta salva la possibilità della rateizzazione; anche sul Contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 300.000 euro non è dovuto alcun acconto.

TABELLA PRATICA CALCOLO SECONDO ACCONTO IRES

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66	NON DOVUTO ACCONTO	
MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 20,67 A EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 100%
MODELLO REDDITI SC RIGO RN 17 O RIGO RN 28 REDDITI ENC DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 40,00% 2 RATA 60,0 %

Nota bene: come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali di comodo devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

TABELLA PRATICA CALCOLO SECONDO ACCONTO CEDOLARE SECCA METODO STORICO

RIGO RB11 FINO EURO 51,65	NON DOVUTO ACCONTO	-----
RIGO RB11 DA EURO 52 AD EURO 257,52	ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA	PERCENTUALE 95 %
RIGO RB11 DA EURO 257,52 IN POI	ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE	1 RATA 38 % (40% DEL 95%) 2 RATA 57% (60% DEL 95%)

Nota: se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2017 l'acconto d'imposta non è dovuto; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2017 non occorre ricalcolare l'acconto IRPEF e l'acconto per la cedolare secca non è dovuto.

Acconto cedolare secca 2017 RB12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00
----------------------------------	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

CALCOLO SECONDO ACCONTO IRAP METODO STORICO

L'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l'IRPEF e per l'Ires e pertanto l'acconto non è dovuto se l'importo di rigo IR21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES.

Nota: come disposto dalla Legge n. 208/2015, a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

- produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell'art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti);
- cooperative - consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D.lgs. n. 227/2001) ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci;
- cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

Da tenere presente, ai fini del calcolo dell'acconto IRAP, l'aumento dell'aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni - maggiorazioni delle delibere regionali .

ALCUNE CASISTICHE PARTICOLARI ACCONTI E REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2016 hanno usufruito del regime dei minimi e che hanno continuato tale regime anche nel 2017 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% se il rigo **LM 14** supera i 52 euro (**fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate**).

I contribuenti in regime dei minimi nel 2016 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2017 e che hanno adottato in tale anno il regime **FORFETARIO** devono versare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva con il metodo storico (**codici tributo 1793/1794**) da indicare nel quadro LM.

CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 e nel 2017

I soggetti che hanno scelto il regime forfettario nel 2016 e vi proseguono nel 2017 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (**è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale**).

ACCONTI IVIE E IVAFE

L'acconto è dovuto se il **rigo RW7** (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFA) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l'imposta IRPEF: acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

IVAFA	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	RW6 1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	RW7 1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00

LA RIDETERMINAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ACCONTO STORICO

Nel ricordare che è sempre possibile optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo dell'acconto col **metodo storico (in presenza di specifici casi)** è d'obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.

Deduzione per distributori di Carburante

La **Legge n. 183-2011** ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del volume d'affari come stabilito dal Decreto legge n. 69-2013 (in sostanza un bonus che va in relazione ai litri erogati).

Ai fini dell'acconto del 2017 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.

Attività di noleggio occasionale

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell'acconto 2017.

MAXIAMMORTAMENTO E IPERAMMORTAMENTI

Come noto in presenza di investimenti in beni strumentali nuovi acquistati nel periodo **15/10/2015 – 31/12/2016** vi è stata la possibilità di aumentare del 40% il costo di acquisizione al solo fine di determinare le quote di ammortamento ed i canoni di leasing.

L'art. 1, c. 2, L. n. 232/2016, ha disposto che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al **31/12/2017** e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

Nota: occorre ribadire che la **C.M. n. 4/2017** ha chiarito che la disposizione di cui al comma 12 della Legge n. 232-2016 si riferisce al solo **super ammortamento oggetto di proroga** relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, all'iper ammortamento e a quello per gli investimenti in beni immateriali e **non anche al super ammortamento di cui all'art. 1, c. 91, L. 208/2015** (beni acquistati nel periodo 15/10/2015 - 31/12/2016 con la conseguenza che l'imposta Ires/IRPEF 2016 da considerare per il calcolo degli acconti per l'anno 2017, non deve essere rideterminata).

LA DEDUZIONE ACE

L'**art. 7 DL 50/2017** e il **DM del 03 agosto 2017** hanno proceduto a ridurre il coefficiente applicato all'incremento del capitale proprio per il 2017 nella misura del 1,6% e ha modificare la determinazione della **base agevolata**; pertanto l'acconto IRES 2017 (**nessun obbligo per i soggetti IRPEF**) in applicazione del criterio storico va rideterminato applicando il coefficiente del 1,6% .

ACCONTI E DECESSO DEL CONTRIBUENTE

In caso di decesso del contribuente ai fini del versamento degli acconti è applicabile la seguente normativa:

- a) decesso avvenuto tra il 01/01 ed il 16/06: non è dovuto alcun acconto;
- b) decesso avvenuto tra 16/06 ed il 30/11: **non è dovuto il secondo acconto** (il primo acconto versato sarà scomputato a cura degli eredi).

OPZIONE IRI E RIFLESSI IN MATERIA DI ACCONTO

Come noto la Legge n. 232/2016 ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2017, per gli imprenditori individuali e per le SNC/SAS in regime di contabilità ordinaria la possibilità di determinare il reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota del 24% (IRI).

Alcuni soggetti , in virtù della disposizione, hanno pertanto calcolato gli acconti con il **metodo previsionale** applicando la disposizione Legislativa in oggetto.

Nota: l'art. 91 del disegno di Legge di Bilancio 2018 prevede il differimento della disciplina IRI al 2018 (**tuttavia è sicuramente da appoggiare la tesi che considera non sanzionabile il comportamento dei contribuenti che hanno calcolato gli acconti tenendo in considerazione la disciplina IRI**).

CONTABILITA' PER CASSA E ACCONTI

La **Legge n. 232/2016** ha introdotto, **a far data dal 2017**, per le imprese in contabilità semplificata la determinazione del reddito con il criterio di cassa in sostituzione di quello per competenza .

Nel caso di specie la problematica delle Rimanenze finali (**che diventano un costo per il 2017**) potrebbe generare una perdita e , in applicazione del metodo previsionale, non provvedere al versamento degli acconti di imposta per mancanza di reddito imponibile.

LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE

In materia di compensazione di imposte è d'obbligo ricordare le modalità operative con le quali ci si deve confrontare:

a) compensazione verticale: è una compensazione con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo e non necessita della presentazione del relativo modello F24;

b) compensazione orizzontale: riguarda tributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti nel limite di euro 700.000 nell'anno solare (euro 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge);

c) modalità di compensazione: la compensazione orizzontale è libera fino ad euro 5.000; per importi superiori a detta somma è necessario il visto di conformità che può essere apposto in sede di invio telematico (**non è necessario l'invio del modello dichiarativo come per la dichiarazione IVA**);

d) presenza di cartelle erariali: occorre ricordare che è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad euro 1.500.

TABELLA CODICI TRIBUTI PER IL SECONDO ACCONTO DI NOVEMBRE

2 ACCONTO IRPEF	4034
2 ACCONTO IRES	2002
2 ACCONTO IRAP	3813
2 ACCONTO IMP. SOS. MINIMI	1794
2 ACCONTO IMP.SOS. FORFETTARI	1791
2 ACC. CEDOLARE SECCA	1841
2 ACC. IVIE E IVAFE	4045 e 4048
2 ACC. MAGG. IRES SOC. COMODO	2019

17 novembre 2017

CELESTE VIVENZI